

VISTI:

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 di “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2015 di definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8, del d.lgs. 13/2013;
- la legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia”;
- il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- le “Linee guida delle Regioni per percorsi di qualificazione tecnico-professionale finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del Responsabile tecnico di tinto lavanderia” approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2011;
- il documento recante “Titoli di studio abilitanti per Responsabile tecnico di tinto lavanderia” approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 20 dicembre 2012;
- le “Linee guida per l'utilizzo della modalità fad/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome” approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 luglio 2019;
- l'“Aggiornamento delle linee guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 relative allo standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia” approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 novembre 2019;
- la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 84 “Repertorio Regionale delle Professioni”;
- la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accREDITAMENTO (ALFA) e adeguamento della normativa regionale”;
- il Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della l.r. 18/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 “Modello di accREDITAMENTO degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria”;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 1385 “Riconoscimento attività formative svolte da privati”;
- la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2018, n.298 “Figura professionale di “Responsabile tecnico di tintolavanderia” - Approvazione standard formativo e titoli di studio abilitanti”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2019, n. 1008 “Il sistema regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio Regionale delle Professioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2019, n.1010 “Recepimento “Linee guida per l'utilizzo della modalità fad/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate” approvate in Conferenza delle Regioni il 25 luglio 2019”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 4 maggio 2018, n. 298 ad oggetto “Figura professionale di “Responsabile tecnico di tintolavanderia” - Approvazione standard formativo e titoli di studio abilitanti”;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, all’art. 3, comma 1 octies, stabilisce una nuova durata per il corso di formazione per il “Responsabile tecnico di tintolavanderia”;

PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 novembre 2019 ha approvato l’“Aggiornamento delle linee guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 relative allo standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia”;

VALUTATA la necessità di rivedere, alla luce delle suddette modifiche normative, lo standard formativo e la figura professionale di “Responsabile tecnico di tintolavanderia” precedentemente approvati con la richiamata dGR 298/2018;

RITENUTO a tal fine di approvare gli elaborati tecnici di seguito specificati, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e necessarie, il cui contenuto è stato condiviso in sede di confronto con i rappresentanti delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative del territorio e con i tecnici di ALFA:

- Standard formativo del corso di formazione per “Responsabile tecnico di tintolavanderia” di cui alla L. 84/2006, art. 2, comma 2, lettera a) (Allegato A);
- Titoli di studio abilitanti per l’esercizio dell’attività di “Responsabile tecnico di tintolavanderia” ai sensi della lett.c, comma 2, art. 2 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Allegato B);
- Scheda di descrizione della figura professionale (Allegato C);

RITENUTO disporre che i predetti documenti si intendano integralmente sostitutivi di quelli già approvati con la richiamata d.G.R. 298/2018;

RITENUTO opportuno, in attuazione dell’articolo 3 della l.r. 30/2016, individuare in ALFA l’autorità preposta al rilascio dell’attestato di frequenza dei percorsi formativi, con verifica finale dell’apprendimento, abilitante all’esercizio dell’attività professionale ai sensi della Legge 22 febbraio 2006, n.84 per la figura di “Responsabile tecnico di tintolavanderia”;

RITENUTO che tali percorsi formativi possano essere erogati da organismi formativi accreditati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, o da soggetti specificamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 76 della l.r. 18/2009, secondo i requisiti e le modalità approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 8 novembre 2013, n. 1385;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Ilaria Cavo

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare i documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e necessarie, come di seguito specificati:
 - Standard formativo del corso di formazione per “Responsabile tecnico di tintolavanderia” di cui alla L.84/2006, art. 2, comma 2, lettera a) (Allegato A);

- Titoli di studio abilitanti per l'esercizio dell'attività di "Responsabile tecnico di tintolavanderia" ai sensi della lett.c, comma 2, art. 2 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Allegato B);
 - Scheda di descrizione della figura professionale (Allegato C);
2. di disporre che i documenti di cui al punto 1 si intendano integralmente sostitutivi di quelli già approvati con la d.G.R. 298/2018;
 3. di individuare in ALFA l'autorità preposta al rilascio dell'attestato di frequenza dei percorsi formativi, con verifica finale dell'apprendimento, abilitante all'esercizio dell'attività professionale ai sensi della Legge 22 febbraio 2006, n.84 per la figura di "Responsabile tecnico di tintolavanderia";
 4. di stabilire che i corsi di formazione di cui al punto 1 possano essere erogati da organismi formativi accreditati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, o da soggetti specificamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 18/2009, secondo i requisiti e le modalità approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 8 novembre 2013, n. 1385;
 5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 6. di dare diffusione degli allegati, mediante pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito Internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.